

231

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861,

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 11. Aprile 1862  
dal Ministro di Grazia e Giustizia*

OGGETTO

*Conflitti di giurisdizione*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

- Ufficio 1° *Sisanelli*  
» 2° *Martinelli*  
» 3° *De Cesare*  
» 4° *Giorgini*  
» 5° *Probecchi G.*  
» 6° *De Filippo*  
» 7° *Conelli*  
» 8° *Galeotti*  
» 9° *Restelli*

Relatore *Restelli*

Adottata nella tornata del *13. Aprile 1862*

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

(CONFORTI)

nella tornata dell'11 aprile 1862

**Conflitti di giurisdizione.**

SIGNORI,

Ho l'onore di presentarvi il progetto di legge circa i conflitti di giurisdizione testè approvato dal Senato del regno.

Durando tuttora nelle varie parti dello Stato diverse magistrature supreme, è necessità il provvedere al modo di risolvere i conflitti di giurisdizione che sorgono fra di esse o fra Corti, tribunali o giudici dipendenti da magistrature supreme diverse.

Presentandosi poi l'opportunità, parve eziandio necessario il disporre per la risoluzione dei conflitti che sorgono fra due o più tribunali marittimi, o fra tribunali militari e marittimi, o fra un tribunale militare o marittimo e un giudice, tribunale o magistrato ordinario.

I motivi che dettarono le singole disposizioni del presente progetto sono per sè stessi evidenti e d'altronde già si esposero nella relazione fatta all'altra parte del Parlamento.

La convenienza di questa proposta di legge la raccomanda alle sollecite vostre deliberazioni.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 3 aprile 1862

Art. 1.

Saranno sciolti con decreto reale i conflitti di giurisdizione che sorgessero :

1° Fra due o più Corti di cassazione, Corti supreme di giustizia, tribunali di terza istanza di Lombardia, Corti d'appello dell'Emilia, allorchè adempiono le funzioni di Corti di revisione, e tribunale supremo di guerra ;

2° Fra uno di essi Magistrati supremi, e una o più Corti di appello o d'assise, tribunali o giudici che non siano sottoposti alla di lui giurisdizione, o fra due o più Corti di appello o d'assise, tribunali o giudici dipendenti da diversi fra gli indicati Magistrati supremi.

La parte più diligente o il Pubblico Ministero, allorchè è parte in causa, trasmetteranno gli atti, sentenze e documenti della stessa causa al ministro di grazia e giustizia ; il decreto reale non emanerà che sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Pei conflitti che si elevassero fra Corti d'appello, tribunali o giudici di Lombardia, e Corti d'appello, tribunali o giudici delle altre provincie soggette alla Corte di cassazione sedente in Milano, nulla è innovato al disposto dell'articolo 23 della legge 27 marzo 1862 sull'ordinamento giudiziario in Lombardia.

Art. 3.

Se in materia penale sorga conflitto fra due o più tribunali marittimi, o fra tribunali militari e marittimi, o fra un tribunale militare o marittimo, e un giudice, tribunale o Magistrato ordinario, la decisione sarà devoluta alla Corte di cassazione sedente in Milano.

Art. 4.

Contro le sentenze pronunciate in tempo di pace da tribunali marittimi in materia penale si potrà ricorrere in Cassazione per incompetenza, o per eccesso di potere : la cognizione di questi ricorsi apparterrà alla stessa Corte di cassazione sedente in Milano.

Art. 5.

Per l'esecuzione dell'articolo 4 della presente legge i ricorsi in Cassazione dovranno farsi osservando le disposizioni del capo I, titolo x, libro II del Codice di procedura penale del 1859. Questo capo sarà a tali effetti esteso anche alle provincie, ove il detto Codice non è ancora in vigore, e vi sarà pubblicato.

Il vice-presidente del Senato  
SCLOPIS.

4.  
Signori Deputati.

Ho l'onore di presentarvi  
il progetto di legge circa i conflitti  
di giurisdizione testè approvato dal  
Senato del Regno.

Durando tuttora nelle varie parti  
dello Stato, diverse Magistrature  
Supreme è necessità il procedere  
al modo di risolvere i conflitti di giu-  
-risdizione che sorgere possono fra di  
esse o fra Corti, Tribunali, o Giudici  
Dipendenti da Magistrature Supreme  
Diverse.

Presentandosi poi l'opportunità  
parve eziandio necessario il disporre  
per la risoluzione dei conflitti che  
sorgano fra due o più Tribunali  
marittimi, o fra Tribunali militari  
e marittimi, o fra un Tribunale mi-  
-litare o marittimo e un Giudice,  
Tribunale, o Magistrato ordinario.

I motivi che dettarono le singole  
disposizioni del presente progetto sono  
per se stessi evidenti e d'altronde  
già si esposero nella relazione fatta  
all'altra parte del Parlamento.

24  
3

La convenienza di questa proposta  
vi legge la raccomandata alle solite  
vostrre deliberazioni.

*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

N<sup>o</sup> 231

Progetto di legge per appurto del debito  
e presentato alla Camera ed. Minuti e G. G. G.  
G. G. G. / G. G. G.

Comitato di gestione

Terminata dall' 11. aprile 1862

Le date del giorno 25 giugno sera

79

Cominciaz. sede di una lettera del P. Defettore

Un'altra concluda le proposte. Il Defettore si ingiuria sulla  
opinion che il potere esecutivo non e' affatto incompetente  
a decidere questioni di competenza, per due volte tu-  
perme, questioni che possono involgere i propri diritti  
problemi della giurisdizione.

Giugino da alcune proposizioni. Della quali appariva che  
il Defettore cambia opinione. Il parlatore gene-  
rale De-ferrari desidera che modo prezioso della  
legge proposta della nostra Costituzione, e  
parla a nome della maggioranza di cui sembra la  
quale tratta l'argomento.

De-Felipp - Ottenere i fatti nel suo ufficio - che una  
corte eguale non puo' decidere i conflitti. Le  
corte d'igual rango. Propone che la Corte  
a cui si rimette la decisione decida a favore  
o favoreggiare riunite.

Galeotti - Propone che il potere esecutivo non abbia la del-  
gazione della Corte Suprema, ma che la legge medesima  
sia possibile regole a quale Corte si rimette la  
decisione.

ma a partito che il potere esecutivo <sup>debe</sup> essere <sup>affidato</sup> al ministro del  
" decidere sopra il conflitto o ammettere il puer-  
" so alla unanimita'.

Rifanelli - Caso di due Corti d'appello dipendenti da diversi  
Austriaci - chi decide? La legge che le due Corti  
si riferiscano l'una all'altra, ovvero si arrestano

Galeotti - Propone che si rimetta la decisione di <sup>due</sup> Corti dipendenti  
della Corte superiore in ogni caso.

Castelli porta una che non si ha bisogno avendo  
la materia dei conflitti generale & necessaria  
risolverla qualunque sia la legge vigente  
in Italia.

Galotti due sistemi sul punto - uno che manda sempre  
la decisione dei conflitti alle Corti supreme - un altro  
vigente in alcune provincie del Regno per cui l'arte  
esporta dei conflitti dei giudici inferiori presentando  
alla Corte d'appello. E necessario scegliere  
tra questi due sistemi.

Roberti 3 due sistemi non esistono perché la legge  
rimanda sempre al Reale o alla decisione del conflitto,  
e secondo il nostro sistema al tribunale supremo.

Castelli dice di non arrestarsi a vedere come e quando  
nasce il conflitto - ma ammettere il conflitto  
come fatto secondo le diverse leggi, e venire a  
stabilire sul modo di risolverlo.

Deplitti volge le medesime leggi - vale a dire che detta  
sempre rimontare alla Corte suprema, ovvero se non  
venge arrestato in qualche caso a grado inferiore  
non suprema, Corte d'appello etc.

Castelli rammenta questo secondo sistema e dice accif-  
fero in fatto sempre alla Corte suprema e con-  
tra il sistema il principio della prescrizione  
- la quale ci rappresenterebbe nel caso - Il punto  
essenziale del quale una tale non è interpretata  
risponde a Galotti che dice non essere affatto  
la delegazione.

Riparelli espone di nuovo argomenti sul differente modo  
di porre la questione vale a dire se si debba arrestare  
a tribunali inferiori ovvero se in ogni caso sempre  
risolvere alla Corte suprema.



Dopo aver posto la questione se nel regolamento ha  
 che si eleva tra due corti supreme, ma tra una  
 Corte superiore e un altro grado non ad essa soggetto,  
 ovvero tra due corti d'appello o gradi soggetti a dif-  
 ferenti corti supreme, si debba sempre la decisio-  
 ne demandare ad una Corte superiore. Il risultato  
 nella questione era - l'affare ammesso a fine  
 ergo alla unanimità

Dopo a partito la proposta del Filippo si decide  
 che quando entra nel conflitto - una Corte di  
 Cassazione, la Corte chiamata a decidere  
 sarà a sezioni riunite

Seduta del giorno 26 giugno  
 approvato l'articolo 2 alla unanimità  
 l'art. 3 e aggiunto come articolo - la disposizione  
 contenuta nella stessa ma aggiunta all'art. 1.° met-  
 tete in armonia col medesimo. Questo disegno  
 sono per dell'affare alla unanimità.

~~Aggiunto~~ l'articolo 4 e 5 ad unanimità. salvo  
 a trattare questa materia in separata legge  
 Dando parola all'onorevole signor di ... d'accordo.  
 De - Filippo sostiene che il ministro della giustizia  
 o presenterà una nuova legge su questo punto  
 ovvero aggiungendo la disposizione ora creda al  
 codice attuale.

Dopo altri discorsi si provveda con articolo speciale  
 in questa legge

Atto del governo 25 giugno. 1848

21

- 1° Affare - approvare la legge - doverci accennare i motivi - due ordini di idee di natura diversa - la legge non completa quanto si richiede.
- 2° -- Ripetere al Consiglio di Stato il Decreto di Reclus, con l'aggiunta di modificare la legge in questi punti - che si stabilisca un tribunale di Cassazione composto dai mandatori di tutte le corti supreme.
- 3° Affare - approvare la legge - Cambiare in un altro progetto la legge di un Tribunale di Cassazione.
- 4° -- Mandato emanato a quello del 3° affare. La legge non si deve emanare senza il decreto reale.
- 5° affare - approvare la legge - con l'aggiunta di modificare quella dell'affare 2° in modo che il Consiglio di Stato, e non il potere esecutivo, stabilisca il decreto reale di non far tribunale di Cassazione, e non la legge per ammettere il potere di Cassazione.
- 6° "Consiglio approva la legge con mandato identico al 3° affare - nell'art. 3.° che i tribunali fanno soggetti ai propri tribunali superiori quando occupano in un solo affare di giurisdizione.
- 7° "De-Filippo - Quanto al conflitto di Cassazione, sempre ad un'alta Corte, senza della presenza.
- 8° " Mandato di presenza.
- 9° " rinvio al mandato dell'affare 5.° Il potere esecutivo non deve emanare decreti a quelle corti, e far affidare la soluzione del conflitto.

Risposta - Due opinioni - Decreti reali emanare la corte non interdice - Decreti reali togliere il conflitto solo fuori di una Corte Suprema - non ammettere questo se vuole interdicere.

De-Corona sostiene il principio che la decisione deve appartenere ad una Corte di tribunali superiori composta dei rappresentanti della serie delle Corti supreme di Italia. --

Approvare il 2° articolo del progetto di legge ad unanimità.

Li articolo 3 è proposto come articolo 2, ed è aggiunta la disposizione del progetto all'articolo 1. - votato ad unanimità.

Ignori

Unanimità gli uffici della Camera non obbliga  
facilmente la necessità che per legisla-  
tivamente provveduto al modo di risolvere  
i conflitti di giurisdizione, che possono  
sorgere fra le diverse supreme Magistra-  
ture giudicanti che tuttora esistono nel  
Regno o fra Corti, Individuali o giudici  
costituiti da Corti Magistra-  
ture diverse.

Ma se facilmente gli uffici non obbliga  
costa necessità, altamente apprez-  
zando la difficoltà del quesito che  
loro si presentava invariabilmente intorno  
al ricorso da adottarsi per risolvere  
voci quei conflitti.

Il disegno di legge <sup>accolta</sup> ~~adottata~~ <sup>indifferenziale</sup>  
del Senato propone che con decreto  
reale siano risolti i conflitti scelti  
di parere del Consiglio di Stato  
Grandi dubbi costituzionali intorno a questa  
proposta.

Le decisioni intorno ai conflitti di giurisdizione  
ovvero i giudicati attribuiti di giu-  
risdizione per decidere le controversie che  
insorgono in materia civile o penale  
costituiscono atti importanti dell'au-  
torità giudiziaria. In questo

delle gerarchie costituzionali sono fra  
gli atti più preziosi e più interessanti  
per la libertà del cittadino, perché se  
appunto a salvaguardia di questa libertà  
sta scritto nell'art. 71. dello Statuto che  
nessuno può essere privato dai suoi giudici  
naturali, e' atto quanto mai può dirsi impor-  
tante nell'ammministrazione della giustizia  
il designare nel conflitto delle giurisdizioni  
generale (e il giudice naturale) che la legge  
chiama a giudicare nei singoli casi un <sup>citt.</sup> ~~giudice~~  
dono, giudice giurisdizionale, che se <sup>ogni</sup> ~~tra~~  
arrende di questa ogni qualvolta <sup>tratti</sup> di  
decidere se il cittadino stesso abbia ad essere  
soggetto alla giurisdizione civile o militare  
e quindi giudicato dalla legge comune o ~~alla~~ <sup>con</sup>  
quella militare, acquisite occasionalmente  
una importanza massima, perché voi sapete,  
o signori, che non tutte le Province del Regno  
sono rette dalla stessa legge penale, per cui  
dalla competenza del foro ne può dipendere  
il caso dell'accusato, quest'ultima giurisdizione  
da un'altra metà italiana, tuttavia rifugge.

che si è fatto per eccellenza d'ammministrazione  
della giustizia il togliere i conflitti di giurisdizione  
determinando la competenza dei giudici  
dalla legge chiamati ad amministrarla nei  
singoli casi, non vi ha chi non veda che  
non altrimenti che da Magistrature Preesistenti

vogliono essere costati conflitti risolti, giacché  
è lo stemma nostro Statuto che a tutela della  
libertà dei cittadini stabilisce che dal giudice  
soltanto in amministrazione la giustizia.  
Proclama così l'art. 69. dello Statuto  
che la giustizia emana dal Re,  
e che in suo nome è amministrata;  
ma vuole che non dal Re, ma dal giudice  
sia data amministrata. Ora talora gli  
Uffizi e la vostra Commissione, o signori,  
fanno accordi nel credere che a dispetto  
della disposizione dello Statuto si potrebbe  
offesa accendendo il principio che da  
decenti male fanno risolti i conflitti  
di giurisdizione.

Prin

Ne gli scrupoli, che ci si affacciano, si dile-  
guano perché il progetto di legge circolare  
il governo del Re, al primo parere del  
Consiglio di Stato; che anzi pare alla  
vostra Commissione, che questo Corpo  
amministrativo per quanto alto lo stato  
e rispettabilissimo non avrebbe e non dovrebbe  
avere in competenza né ingerenza  
ad interloquire in affare che esplicita-  
mente ed eminentemente riguarda  
la giustizia civile e penale, quale è  
aggeunto il giudizio sui conflitti di  
giurisdizione e specialmente su quelli  
risorti fra diverse funzioni magistrature  
giudiziarie. L'uso di più la vostra

Comunione che ne necessitano per  
avventurarsi allo scapito la dignità o la  
autoria <sup>Magistrato giudicante</sup> delle ~~magistrati~~ (ove nell'opinio-  
di di qualità prerogative fossero esse riportate  
ad un corpo di giudicanti) annunziando  
ed assicurando.

Ma di quale autorità adiacente faremo riflettere  
i conflitti di giurisdizione fra Magistrature  
giudicanti supreme o fra Corti, Tribunali  
o giurisdizioni dipendenti da supreme Magistra-  
ture diverse, se nessuna autorità giudiziaria  
vi ha superiore ad esse?

Per togliere la difficoltà della equità  
regole delle Corti supreme, per dare  
maggiore autorità al giudizio che rimuova  
i conflitti e per escludere affatto ogni  
sorta di potere esecutivo proprio nella  
scelta della Corte suprema chiamata  
a decidere, un Uffizio ha proposto  
che il giudizio fosse pronunciato da appo-  
sito Tribunale supremo che a codesto  
solo oggetto sia unico ogni anno, costituito  
dai Sindaci delle diverse supreme Magi-  
strature giudicanti del Regno: ma la  
volta Commissione non credette di  
adattare a questa proposta 1.° perché  
non poteva evitare l'inconveniente  
dell'intervento a giudicare di Sindaci  
delle stesse Corti intertate nel conflitto  
2.° perché la tornata meramente  
annuale del popolo Tribunale

27  
L'averne dopo lungo indeciso conflitto  
di giurisdizione che non abbiamo potuto  
procedere. 3° parte dovendo riporre  
tra l'altro la costituzione di diverse supreme  
Magistrature giudiziarie non sarebbe stato  
però dell'opera di creare un organo in-  
diciale, che avrebbe voluto non imbecillate  
dirigendo per opera collettiva e per giurisdic-  
zione.

Andromeda

Il problema della previsione del  
costituzionale del potere giudiziario in  
stato preletto il quarto se mai si  
potere a priori nella legge designare  
nel capo di conflitto di giurisdizione locale  
~~comprensiva~~ la ~~parte~~ Suprema non  
interposta nel conflitto ~~stato~~ dopo  
essere determinata a giudizio, - a de-  
signare alcuno nella legge il conflitto ma:  
bisogna applicarsi (reale a modo di  
esempio la previsione del capo) per  
togliere il conflitto. Ma nel primo or-  
dine di Dec saremmo caduti in una  
questione canonica col prendere tutte  
le buone combinazioni possibili delle  
Magistrature, fra le quali si sono verificati  
ad il conflitto - e nel secondo ordine  
di Dec non avremmo superata la  
difficoltà perché lo stesso fatto dell'istituto  
conflitto ~~per il~~ ci doveva  
avvertire che non era fu sicuro intendere

per determinare la giurisdizione, e se  
tenendo la fatta ipotesi, si pone, come  
criterio il principio della prevalenza del  
foro si vuole ogni potere deputare a favore  
di quale fra le due Magistrature ~~disputate~~  
si fosse verificata la prevalenza: e così sarebbe  
~~ritenuto~~ mancato lo scopo del provvedimento  
legislativo.

Quel che precede la votazione Commissione al voto  
della giunta degli uffici fu naturalmente condotta  
a fine nell'articolo I: il concetto che fine  
data giurisdizione di giudicare sui conflitti di giurisdizione  
zione a quella fra le supreme Magistrature  
giudicare non interpretata nel conflitto, che  
il caso fosse designato con decreto reale.

Non può la votazione Commissione contraddire alcuna  
che una legge non deturcata nel  
contenuto, e contenente parti in grado alle altre,  
fra le quali il conflitto sia insorto, sia devoluta  
a risolverlo, in quanto che data la accettazione  
che una Magistratura giudicava in grado  
come, e naturale che una fra le supreme  
ne possa essere scelta, alla quale, per codesti  
casi soltanto si attribuisce una passaggio sopra  
monta che nessuno può disputare sia perché  
la di lei decisione  
~~non è e stranamente giurisdizione ad un conflitto~~  
fra ha piuttosto il carattere d'un arbitro fra  
opposte eutare apposte anziché quello di  
un giudice ~~prevalente~~ di più elevata giurisdizione,  
non, sia perché alla sua volta ognuna delle  
supreme Magistrature, mediante potestà di  
devolute ad esercitare codesti affari si suppone



Sulle altre, e' che potremmo essere  
suo' d'op' per cio' ne' inferiori ad superiore  
alle altre.

Giordani

Per maggior cautela per altro dell' importantissima  
~~de' d'op'~~ ~~de' d'op'~~, cui su' chiamata dal diritto no' 3,  
una Corte Suprema per togliere il conflitto  
di giurisdizione ~~de' d'op'~~ ed anche per  
con ben dovuto rispetto alle Magistrature  
del pari supreme, tra le quali il conflitto si  
nato, ha pensato la Commissione di proporre  
all' art. 2.° che recando ~~appunto tale conflitto~~  
~~una Corte in~~ ~~giurisdizione~~ ~~de' d'op'~~ ~~de' d'op'~~  
una Corte in intenzione una Corte suprema  
quella chiamata a decidere abba a  
pronunciare in seduta plenaria od a so:  
zioni riunite. Ma non e' piu' autorvole  
il giudizio e non' tolta scoglio l'opacura  
della contraddizione che una Magistratura  
giudica' dopo altri d'altre Magistrature di  
part' d'op'.

Sol tanto la vostra Commissione non si preoccupa  
punto del dubbio che s'opone fatta offerta ai  
giudici costituzionali attribuendoli al governo  
~~de' d'op'~~ ~~de' d'op'~~ che con diritto reale <sup>sia</sup> designa:  
ta quella delle supreme Magistrature  
giudicanti non intenzione, che debba risolvere  
il conflitto di giurisdizione, perche' con  
questa designazione il governo del che  
non corre no' un atto di accuminazione  
della giustizia ma e' un' atto soluto in via

i giudici dello Stato hanno ~~potere~~ esercitare, e che  
è in perfetta armonia colla lettera e colla  
spinta dell'art. 68. dello Statuto

Dell'altro ramo del  
Parlamento e che

Nella occasione di discutere intorno all'art.  
2. del progetto <sup>che contiene</sup> ~~manifesto~~ dei diritti  
di 30. ~~del progetto~~ della Commissione  
importa avvertire, che all'art. 3. del  
dello progetto ~~manifesto che contiene~~  
~~manifesto~~ è proposto che sia devoluta alle  
Corte di Cassazione sedente in Milano  
la decisione intorno ai conflitti che sorgono  
in materia penale già due o più tribunali  
marittimi — o fra tribunali marittimi e  
militari — o già un tribunale militare  
o marittimo e un giudice, tribunale o  
magistrato ordinario.

La Corte Commissione per coerenza del prin-  
cipio adottato all'art. 1.º ha creduto di  
accettare alla stessa disposizione anche  
la decisione sui conflitti già sopra indicati,  
che, cioè, «ogni genere di conflitto reale  
deputata la Camera Corte non intervenuta  
nel conflitto, che fosse chiamata a risolverlo.  
Ed è vacante la Commissione in questa  
scelta 1.º per non calcolare in nessun  
modo la questione dell'una Corte chiamata  
2.º per evitare l'inconveniente che la  
Corte di Cassazione fosse chiamata a risolvere  
il conflitto anche secondo i casi con usi  
stabiliti da essa dipendenti ad altri magistri»

fine militan' o inattesa 3° perché ove  
il bisogno della uniformità della giurisdizione  
si rivedesse sarebbe in un dato al governo  
del Re di designare in tutte le parti summa  
a togliere i conflitti, salvo quando la stessa  
forte ragione interviene.

Fu per d'acordo la vostra Commissione di 10.  
giure dal progetto di legge, gli art. 1. e 5.  
siccome estranei alla materia dei conflitti  
di giurisdizione e d'attendere riferentisi  
a disposizioni non tanto urgenti se che non  
ne sono opere in una proposta e la  
discussione al tempo in cui sarà prodotto  
il progetto di legge per la riforma  
tanto universalmente invocata del Codice  
penale esistente.

Per questa ragione spero la vostra Com.  
risponderà che sarete col vostro voto,  
o almen per approvare il progetto  
che essa ha l'onore di ~~proporre~~ sottoporre  
al vostro giudizio.

Amabile Pelletier

Sarà designata con decreto reale, quale suprema Magistratura giudiziaria, ~~deve~~ <sup>deve</sup> decidere il ~~conflicto che si fosse in corso~~ <sup>conflicto che si fosse in corso</sup>.

a) fra due o più Corti di Cassazione, Tribunale di terza istanza di commercio, Corti d'appello, quando adempiano le funzioni di Corti di ~~appello~~ <sup>appello</sup> e Tribunale supremo di guerra.

b) fra una di queste Magistrature supreme ed una o più Corti d'appello o d'appeal, Tribunale o giudice non sieno sottoposti alla di lei giurisdizione, o fra due o più Corti d'appello o d'appeal, Tribunali o giudici dipendenti da diverse Magistrature supreme.

c) fra due o più tribunali marittimi e militari - o fra un tribunale marittimo o militare ed un giudice Tribunale o Magistrato ordinario.

La Magistratura giudiziaria designata con decreto reale, ~~non~~ <sup>opera</sup> opera fra quelle non interposte nel conflitto.

Per gli effetti di cui si è parlato negli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Art. 2.

La Magistratura direzionale con  
potestà reale a decidere pro:  
venienza sentenzia in edicta  
plenaria od a revisione riunite quando  
~~il~~ conflitto a sfidarsi ~~tra~~  
sia sorto fra due Magistrature supreme  
o fra una di ~~queste~~ qualche Magistra:  
tura sottoposta ad altra Magistratura  
suprema

Art. 3.

(Come l'art. 2. del progetto primitivo  
reale)

Chiarime  
sul progetto di legge relativo  
ai conflitti di giurisdizione

N° 251-A

Relazione della Commissione  
Pisimelli, Martiniello, De Cesare,  
Giorgini, Nobile, Giuseppe,  
De Filippo, Turchi, Galeotti,  
Nestlelli

Tramite il S. C. C. C. (1912).

---

*Pellati*

SESSIONE 1861

N° 231-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**PISANELLI, MARTINELLI, DE CESARE, GIORGINI, ROBECCHI G.,  
DE FILIPPO, TONELLI, GALEOTTI, RESTELLI**

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno e presentato alla Camera  
dal ministro di grazia e giustizia e culti

*nella tornata del 11 aprile 1862*

### **Conflitti di giurisdizione.**

Tornata del 4 luglio 1862

SIGNORI! — Unanimità gli uffici della Camera riconobbero facilmente la necessità che sia legislativamente provveduto al modo di risolvere i conflitti di giurisdizione, che possano sorgere fra le diverse supreme magistrature giudiziarie, che tuttora esistono nel regno, o fra Corti, tribunali o giudicature dipendenti da codeste magistrature diverse.

Ma se facilmente gli uffici riconobbero codesta necessità, altamente apprezzarono la difficoltà del quesito che loro si presentava innanzi intorno al sistema da adottarsi per rimuovere quei conflitti.

Il disegno di legge ministeriale accolto dal Senato propone che con decreto reale siano risolti i conflitti, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Gravi dubbi costituzionali insorsero contro questa proposta.

Le decisioni intorno ai conflitti di giurisdizione, ossia i giudicati attributivi di giurisdizione per decidere le controversie che insorgono in materia civile o penale, costituiscono atti importantissimi dell'amministrazione della giustizia. Sotto l'aspetto delle garanzie costituzionali sono fra gli atti più pre-

(251-A)

2

ziosi e più interessanti per la libertà del cittadino, perocchè se appunto a salvaguardia di questa libertà sta scritto nell'articolo 71 dello Statuto che nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali, è atto quanto mai può dirsi importante nell'amministrazione della giustizia il designare nel conflitto delle giurisdizioni quale sia il giudice naturale che la legge chiama a giudicare nei singoli casi un cittadino, giudizio giurisdizionale che, se ognora aumenta di gravità ogniquaivolta trattisi di decidere se il cittadino stesso abbia ad essere soggetto alla giurisdizione civile o militare, e quindi giudicato colla legge comune o quella militare, acquista occasionalmente un'importanza massima, perchè voi sapete, o signori, che non tutte le provincie del regno sono rette dalla stessa legge penale, per cui dalla competenza del Foro ne può dipendere il capo dell'accusato, quest'ultima pena, da cui la mite Toscana tuttavia rifugge.

Che se è atto per eccellenza di amministrazione della giustizia il togliere i conflitti di giurisdizione, determinando la competenza dei giudici dalla legge chiamati ad amministrarla nei singoli casi, non vi ha chi non veda che non altrimenti che da magistrature giudiziarie vogliono essere codesti conflitti risolti, perocchè è lo stesso nostro Statuto che a tutela della libertà dei cittadini stabilisce che dai giudici soltanto sia amministrata la giustizia. Proclama bensì l'articolo 68 dello Statuto che la giustizia emana dal Re e che in suo nome è amministrata, ma vuole che non dal Re, ma dai giudici sia dessa amministrata. Ora tutti gli uffizi e la vostra Commissione, o signori, furono concordi nel credere che a cotesta disposizione dello Statuto si portasse offesa, accogliendo il principio che da decreto reale fossero risolti i conflitti di giurisdizione.

Nè gli scrupoli, che cisi affacciarono, si dileguavano perchè il progetto di legge vincolasse il Governo del Re al previo parere del Consiglio di Stato; che anzi parve alla vostra Commissione che questo corpo amministrativo, per quanto alto locato e rispettabilissimo, non avesse e non dovesse avere nè competenza nè ingerenza ad interloquire in affare che esclusivamente ed eminentemente interessa la giustizia civile e penale, quale è appunto il giudizio sui conflitti di giurisdizione e specialmente su quelli insorti fra diverse supreme magistrature giudiziarie. Pensò di più la vostra Commissione che ne riceverebbero per avventura anco scapito la dignità e la autorità delle magistrature giudiziarie, ove nell'esercizio di sì preziosa prerogativa fossero esse posposte ad un corpo di funzionari amministrativi ed amovibili.

Ma da quale autorità adunque faremo risolvere i conflitti di giurisdizione fra magistrature giudiziarie supreme, o fra Corti, tribunali o giudicature dipendenti da supreme magistrature diverse, se nessuna autorità giudiziaria vi ha superiore ad esse?

Per togliere la difficoltà della uguaglianza legale delle Corti supreme, per dare maggiore autorità al giudizio che



(231-A)

rimuove i conflitti, e per escludere affatto ogni ingerenza del potere esecutivo perfino nella scelta della Corte suprema chiamata a deciderne, un ufficio ha proposto che il giudizio fosse pronunciato da apposito tribunale supremo che a codesto solo oggetto si unisse ogni anno costituito dai presidenti delle diverse supreme magistrature giudiziarie del regno; ma la vostra Commissione non credette di aderire a questa proposta: 1° perchè non sarebbe evitato l'inconveniente dell'intervento a giudicare dei presidenti delle stesse Corti interessate nel conflitto; 2° perchè la tornata meramente annuale del proposto tribunale lascerebbe troppo tempo indecisi conflitti di giurisdizione che pur richiedono pronto provvedimento; 3° perchè dovendosi supporre transitoria la coesistenza di diverse supreme magistrature giudiziarie non sarebbe stato prezzo dell'opera di creare un apposito tribunale, che avrebbe richiesto non irrilevante dispendio per essere costituito e per funzionare.

Gelosa la Commissione delle prerogative costituzionali del potere giudiziario studiò piuttosto il quesito se mai si potesse *a priori* nella legge designare nel caso di conflitto di giurisdizione quale Corte suprema non interessata nel conflitto dovesse essere chiamata a giudicarne, o designare almeno nella legge il criterio pratico da applicarsi (quale a modo di esempio la prevenzione del foro) per togliere il conflitto. Ma nel primo ordine di idee saremmo caduti in una puerile casuistica col prevedere tutte le binarie combinazioni possibili delle magistrature, fra le quali si fosse verificato il conflitto; e nel secondo ordine di idee non avremmo superata la difficoltà perchè lo stesso fatto dell'insorto conflitto ci doveva avvertire che noi vi fu sicuro criterio per determinare la giurisdizione; e se, seguendo la fatta ipotesi, si fosse posto a criterio il principio della prevenzione del foro si sarebbe ognor potuto disputare a favore di quale fra le due magistrature dissidenti si fosse verificata la prevenzione: e così sarebbe inieramente mancato lo scopo del provvedimento legislativo.

Da codeste premesse la vostra Commissione col voto della pluralità degli uffici fu naturalmente condotta a porre nell'articolo 1 il concetto che fosse data facoltà di giudicare sui conflitti di giurisdizione a quella fra le supreme magistrature giudiziarie, non interessate nel conflitto, che all'uopo fosse designata con decreto reale.

Non trovò la vostra Commissione contraddizione alcuna che una suprema Corte non interessata nel conflitto, qualunque pari in grado alle altre, fra le quali il conflitto sia insorto, sia chiamata a risolverlo, in quanto, che data la necessità che una magistratura giudiziaria debba giudicarne, è naturale che una fra le supreme ne possa essere scelta, alla quale per codesti casi soltanto sia attribuita una passeggera superiorità, che nemmeno può dirsi tale, sia perchè la di lei decisione ha piuttosto il carattere di un arbitrato fra sentenze opposte anzichè quello di un giudicato di più elevata

(251-A)

4  
giurisdizione, sia perchè alla sua volta ognuna delle supreme magistrature giudiziarie potrà essere chiamata ad esercitare codesta apparente superiorità sulle altre, così che potenzialmente nessuna può dirsi per ciò nè inferiore nè superiore alle altre.

Per maggior cautela per altro dell'importantissima decisione, cui sia chiamata dal decreto reale una Corte suprema per togliere il conflitto di giurisdizione ed anche per un ben dovuto rispetto alle magistrature del pari supreme, fra le quali il conflitto sia nato, ha pensato la Commissione di proporre all'articolo 2 che quando nel conflitto sia interessata una Corte suprema, quella chiamata a deciderne abbia a pronunciare in seduta plenaria od a sezioni riunite. Ne sarà così più autorevole il giudizio e sarà tolta perfino l'apparenza della contraddizione che una magistratura giudichi degli atti di altra magistratura di pari rango.

Del resto la vostra Commissione non si preoccupò punto del dubbio che fosse fatta offesa ai principii costituzionali attribuendosi al Governo che con decreto reale sia designata quella delle supreme magistrature giudiziarie non interessata, che debba risolvere il conflitto di giurisdizione, perocchè con questa designazione il Governo del Re non compie, no, un atto di amministrazione della giustizia, ma bensì soltanto indica i giudici che lo debbono esercitare, il che è in perfetta armonia colla lettera e collo spirito dell'articolo 68 dello Statuto.

Nulla occorrendo di osservare intorno all'articolo 2 del progetto che ci viene dall'altro ramo del Parlamento, e che diventerà il 3 della Commissione, importa avvertire che all'articolo 3 del detto progetto è proposto che sia devoluta alla Corte di cassazione sedente in Milano la decisione intorno ai conflitti che sorgessero in materia penale fra due o più tribunali marittimi — o fra tribunali marittimi e militari — o fra un tribunale militare marittimo e un giudice, tribunale o magistrato ordinario.

La vostra Commissione, per coerenza del principio adottato all'articolo 1, ha creduto di assoggettare alla stessa disposizione anche la decisione sui conflitti qui sopra indicati, che, cioè, sempre fosse con decreto reale designata la suprema Corte non interessata nel conflitto che fosse chiamata a risolverlo. Ed è venuta la Commissione in questa sentenza; 1° per non vulnerare in nessun modo la questione dell'unica Corte suprema; 2° per evitare l'inconveniente che la Corte di cassazione fosse chiamata a togliere il conflitto anche quando sorge con magistrature da essa dipendenti ed altre magistrature militari o marittime; 3° perchè, ove il bisogno della uniformità della giurisprudenza il richiedesse, sarebbe sempre dato al Governo del Re di designare la stessa Corte suprema a togliere i conflitti, salvo quando la stessa Corte vi fosse interessata.

Fu poi d'avviso la vostra Commissione di togliere dal pro-

5  
getto di legge gli articoli 4 e 5, siccome estranei alla materia dei conflitti di giurisdizione, e d'altronde riferentisi a disposizioni non tanto urgenti, si che non ne possa essere rimessa la proposta e la discussione al tempo in cui sarà prodotto apposito progetto di legge per la riforma tanto universalmente invocata dal Codice penale marittimo.

(231-A)

Per queste ragioni spera la vostra Commissione che sarete col vostro voto, o signori, per approvare il progetto ch'essa ha l'onore di sottoporre al vostro giudizio.

RESTELLI, relatore

**PROGETTO DI LEGGE**  
**APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO**  
nella tornata del 3 aprile 1862

**Art. 1.**

Saranno sciolti con decreto reale i conflitti di giurisdizione che sorgessero:

1° Fra due o più Corti di cassazione, Corti supreme di giustizia, tribunali di terza istanza di Lombardia, Corti d'appello dell'Emilia, allorchè adempiono le funzioni di Corti di revisione, e tribunale supremo di guerra;

2° Fra uno di essi Magistrati supremi, e una o più Corti di appello o d'assise, tribunali o giudici che non siano sottoposti alla di lui giurisdizione, o fra due o più Corti di appello o d'assise, tribunali o giudici dipendenti da diversi fra gli indicati Magistrati supremi.

La parte più diligente o il Pubblico Ministero, allorchè è parte in causa, trasmetteranno gli atti, sentenze e documenti della stessa causa al ministro di grazia e giustizia; il decreto reale non emanerà che sentito il parere del Consiglio di Stato.

*+ soltanto in materia penale*

**Art. 2. 3°**

+ *pei* conflitti che si elevassero fra Corti d'appello, tribunali o giudici di Lombardia, e Corti d'appello, tribunali o giudici delle altre provincie soggette alla Corte di cassazione sedente in Milano, nulla è innovato al disposto dell'articolo 22 della legge 27 marzo 1862 sull'ordinamento giudiziario in Lombardia.

**Art. 3.**

Se in materia penale sorge conflitto fra due o più tribunali marittimi, o fra tribunali militari e marittimi, o fra un tribunale militare o marittimo, e un giudice, tribunale o magistrato ordinario, la decisione sarà devoluta alla Corte di cassazione sedente in Milano.

**Art. 4.**

Contro le sentenze pronunciate in tempo di pace da tribunali marittimi in materia penale si potrà ricorrere in Cassa-

**PROGETTO DELLA COMMISSIONE**

*Art. 1°*  
*La magistratura giudiziaria debba decidere il conflitto che sorgesse:*

La magistratura giudiziaria debba decidere il conflitto che sorgesse:

a) Fra due o più Corti di cassazione, tribunale di terza istanza di Lombardia, Corti d'appello, quando adempiono le funzioni di Corti di revisione, e tribunale supremo di guerra.

b) Fra una di queste magistrature supreme ed una o più Corti d'appello o d'assise, tribunale o giudici che non siano sottoposti alla di lei giurisdizione, o fra due o più Corti di appello o di assise, tribunali o giudici dipendenti da diverse magistrature supreme.

c) Fra due o più tribunali marittimi, fra tribunali marittimi e militari, o fra un tribunale marittimo o militare ed un giudice, tribunale o magistrato ordinario.

La magistratura giudiziaria da designarsi con decreto reale dovrà essere fra quelle non interessate nel conflitto.

Per gli effetti di quest'articolo, gli atti, sentenze e documenti delle cause saranno trasmessi al Ministero di grazia e giustizia dalla parte più diligente o dal Pubblico Ministero se vi è posto in causa.

**Art. 2.**

La magistratura chiamata con decreto reale a decidere pronuncerà sentenza in seduta plenaria od a sezioni riunite quando il conflitto a risolversi sia sorto fra due magistrature supreme, o fra una di esse e qualche magistratura sottoposta ad altra magistratura suprema.

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Soppresso.~~

~~Soppresso.~~

*approvato nella Tornata del 13. Dicembre 1862*

*Relatore*

zione per incompetenza, o per eccesso di potere: la cognizione di questi ricorsi apparterrà alla stessa Corte di cassazione sedente in Milano.

**Art. 5.**

Per l'esecuzione dell'articolo 4 della presente legge i ricorsi in Cassazione dovranno farsi osservando le disposizioni del capo 1°, titolo x, libro II del Codice di procedura penale del 1889. Questo capo sarà a tali effetti esteso anche alle provincie, ove il detto Codice non è ancora in vigore, e vi sarà pubblicato.

~~Suppresso~~

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 3. Aprile 1862.

### OGGETTO

Conflitti di giurisdizione

Articolo primo

Parranno sciolti con decreto reale i conflitti di giurisdizione, che sorgessero:

1. Fra due o più Corti di cassazione, Corti Supreme di giustizia, Tribunali di terra istanza di Lombardia, Corti d'appello ed l'Emilia, allorchè adempiono le funzioni di Corti di revisione, e Tribunale Supremo di guerra;
2. Fra uno di essi Magistrati Supremi, e uno o più Corti di appello, e di assise, Tribunali o Giudici che non siano sottoposti alla di loro giurisdizione, e fra due o più Corti di appello ed assise, Tribunali o Giudici dipendenti da diversi fra gli indicati Magistrati Supremi.

La parte più diligente, o il pubblico ministero allorchè è parte in causa, presenterà gli atti, sentenze e documenti della stessa causa al Ministro di grazia e giustizia: il decreto reale non emanerà

che sentito il parere del Consiglio di Stato:  
Articolo secondo

Per conflitti che si elevassero fra Corti  
d'appello, Tribunali o Giudizi di Sindacato  
e Corti d'appello, Tribunali o Giudizi  
delle altre Provincie soggette alla Corte di  
cassazione sedente in Milano, tutto è  
inviolato al disposto dell'articolo 22. della  
Legge del 28. Marzo 1832. sull'ordinamento  
giudiziario in Lombardia.

Articolo terzo

Se in materia penale sorga conflitto fra  
due o più Tribunali marittimi, o fra Tri-  
bunali militari, o marittimi, o fra un  
Tribunale militare o marittimo, e un  
Giudice o Tribunale o magistrato ordinario,  
la decisione sarà devoluta alla Corte di  
cassazione sedente in Milano.

Articolo quarto

Contro le sentenze e pronunzie in tempo  
di pace di Tribunali marittimi in materia  
penale si potrà ricorrere in cassazione  
per incompetenza, o per eccesso di potere.  
La cognizione di questi ricorsi apparterrà  
alla stessa Corte di cassazione sedente in  
Milano.



Articolo quinto  
Con l'eccezione dell'articolo 1. della  
presente legge i ricorsi in cassazione dovranno  
farsi osservando le disposizioni del capo  
1. titolo 10. libro 2. del codice di procedura  
penale del 1839; questo capo sarà a tal  
effetto esteso anche alle provincie, ove il  
detto codice non è ancora in vigore, e vi sarà  
pubblicato.

Vedi 5 Aprile 1862

F. C.  
Min. Principe del Senato  
S. S. S.